



COMUNE DI MUSSOLENTE

Provincia di Vicenza

Piazza della Vittoria n. 1 - 36065 MUSSOLENTE
Tel. 0424578423-6 Fax. 0424878134 P.I. 00262470248
ufficio.tecnico@comune.mussolente.vi.it

Prot. **10576**

Mussolente, - 4 DIC, 2015

Oggetto: comunicazione in merito alle modalità di combustione controllata di residui vegetali sul luogo di produzione.

IL SINDACO

Richiamate le disposizioni normative previste dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 dalla Legge 116/2014, relativamente alla gestione dei rifiuti e dall'art. 56 della Legge Regionale 11/2014, relativamente alla "disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali" ed in particolare:

L'art. 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006 - *"Non rientrano nel campo di applicazione della parte IV (rifiuti) del presente decreto (...) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"*.

L'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006 - *"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (circa 2,5 metri cubi) per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)"*.

L'art. 256-bis (combustione illecita di rifiuti), comma 6, II paragrafo, del D.Lgs. 152/2006 - *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato"*.

L'art. 56 della Legge Regionale 11/2014:

1. È consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.
2. Al fine di disciplinare le attività di cui al comma 1, i comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, nell'ambito dei propri regolamenti di polizia rurale dettano la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi e gli orari e le cautele da adottarsi.
3. Nelle more della adozione o adeguamento dei regolamenti comunali di polizia rurale alle disposizioni di cui al comma 2 è consentita la combustione controllata del materiale residuale vegetale di cui al comma 1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni che costituiscono altresì requisiti minimi uniformi cui i comuni conformano i rispettivi regolamenti di polizia rurale:
 - a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, ad adeguata distanza da edifici di terzi, in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;

- b) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento, assicurando, fino alla completa estinzione di focolai e braci, costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia;
- c) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
4. Le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali indicati al comma 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita.

Richiamato quanto disposto dall'art. 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, che prevede che "ai soli fini della prevenzione degli incendi boschivi, il settore Forestale autorizza gli abbruciamenti controllati dei residui vegetali a meno di 100 m. dal bosco, previa presentazione di apposita istanza";

Ravvisata la necessità e l'opportunità di informare la cittadinanza in merito alla normativa sopra richiamata, in materia di rifiuti e di combustione controllata di materiale vegetale residuale naturale;

RENDE NOTO

1. Le attività di combustione controllata di materiali agricoli e vegetali non costituiscono attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita di rifiuti se effettuate sul luogo di produzione - **in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (circa 2,5 metri cubi) per ettaro** - nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli richiamati nel presente avviso.
2. Chiunque intenda effettuare - nel rispetto delle modalità sopra descritte - un abbruciamento controllato a distanza inferiore a 100 m. dal limite del bosco, dovrà richiedere l'autorizzazione al Settore Forestale della Regione Veneto mediante apposito modello reperibile presso la Sede Municipale e al seguente indirizzo web:

RICORDA CHE

- E' sempre vietata la combustione di residui vegetali agricoli e forestali durante i periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto.
- Qualora le attività di combustione di materiali vegetali agricoli e forestali vengano effettuate al di fuori del luogo di produzione degli stessi o mescolando e bruciando assieme altre tipologie di materiali, si configurano le ipotesi di reato di illecito smaltimento di rifiuti e di combustione illecita di rifiuti, previste dagli artt. 256 e 256-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Qualora le attività di combustione di materiali vegetali agricoli e forestali vengano effettuate in modo tale da arrecare danno o molestia alle persone, si configura le ipotesi di reato di getto pericoloso di cose, previsto dall'art. 674 del Codice Penale.
- Qualora le attività di combustione di materiali vegetali agricoli e forestali vengano effettuate in modo tale da arrecare stati di pericolo nella circolazione stradale, sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dai commi 1, lett. a) e 2 dell'art. 15 del Codice della Strada - D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.

DISPONE

La pubblicazione della presente nota sul sito web istituzionale dell'Amministrazione Comunale e sulle bacheche comunali.

L'invio della presente nota al Consorzio di Polizia Locale "Nordest Vicentino" - distaccamento di Cassola, al Dipartimento Ambiente della Provincia di Vicenza, al Dipartimento provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V. ed alla Federazione Provinciale Coldiretti di Vicenza.

IL SINDACO

